Ai Sig.ri Revisori - Loro Sedi

Si fa seguito alla nota del 4 gennaio 2018 di pari oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, per confermare le istruzioni già impartite con riferimento alle modifiche alla governance di cui alla Legge 205/17, significando che il revisore verificherà, nello svolgimento dell'attività ispettiva, la conformità dell'organo amministrativo al modificato art. 2542 c.c. provvedendo ad irrogare diffida nei casi di irregolarità.

Allo scopo, invece, di non aggravare l'Ente di un onere formale non *espressamente previsto* dalla normativa, il revisore, nelle more di eventuali diverse direttive impartite da questa Direzione, provvederà altresì a verificare la compatibilità delle previsioni statutarie con l'attuale assetto normativo in materia, irrogando diffida a modificare lo statuto **solo nel caso** in cui le stesse **escludano** la possibilità di nominare un organo con composizione e/o durata conformi al disposto dell'art. 2542 c.c., e dunque, per esempio, prevedano unicamente l'organo monocratico e/o la durata a tempo indeterminato delle cariche ovvero, ovviamente, in ogni caso nel quale si siano rilevate difformità ulteriori alla governance.

A titolo meramente esemplificativo, potrà ritenersi compatibile uno statuto che preveda sia la forma amministrativa monocratica che l'organo collegiale composto da un minimo ad un massimo di consiglieri o da un numero di consiglieri determinato dall'assemblea all'atto della nomina. Così come potrà ritenersi compatibile uno statuto che, sebbene non preveda esplicitamente che gli amministratori non possano essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, rinvii all'assemblea la facoltà di determinazione della durata della carica, risultando comunque l'autonomia deliberativa compressa inderogabilmente nei limiti delle vigenti previsioni legislative.

Si raccomanderà comunque l'adeguamento anche formale delle previsioni relative alla governance nella prima occasione in cui si verificasse la necessità di modificare lo statuto.

Al fine di uniformare l'attività revisionale, rammentando che per chiarimenti e dubbi ulteriori il revisore può rivolgersi al proprio referente regionale, si raccomanda di osservare scrupolosamente le presenti istruzioni.

Si coglie infine l'occasione per rammentare che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla Legge 205/17, nel caso in cui gli enti cooperativi si sottraggano all'attività di vigilanza, il revisore dovrà redigere il **verbale di mancata revisione o di mancato accertamento** proponendo il **provvedimento di scioglimento con o senza nomina del liquidatore**, tenuto conto della situazione patrimoniale rilevata, **anche nel caso** in cui la cooperativa sia in liquidazione e/o non depositi i bilanci da oltre cinque anni.

Il verbale in questo caso dovrà rappresentare dettagliatamente le attività svolte nonché la situazione dell'Ente come rilevabile dalle banche dati in uso; dovranno essere inoltre allegati, oltre ad altri documenti ritenuti utili, gli atti comprovanti i tentativi di contattare la cooperativa effettuati in ossequio alle istruzioni impartite con Direttiva prot. N. 0093945 del 17 aprile 2012, vigente per gli aspetti procedurali di convocazione fino a diverse istruzioni.

Roberta Toselli
Dirigente
Divisione V – Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione
Direzione Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali